

LA RIVISITAZIONE *IN MALAM PARTEM* DEL  
GIUDICATO PENALE: DAL CONTRASTO DEL  
TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ  
ORGANIZZATA AD ORIZZONTI FUTURIBILI\*

**Criminalia**  
Annuario di scienze penalistiche

in disCrimen dal 8.3.2019

Francesco Callari

SOMMARIO 1. Le ipotesi “speciali” di revisione *in peius* nell’ordinamento giuridico italiano. – 2. La *vexata quaestio* della rivisitazione *in malam partem* del giudicato penale: le ragioni del divieto tradizionale. – 3. (*Segue*): gli argomenti a favore della revisione *in peius*. – 4. Linee evolutive *de iure condendo*.

### 1. Le ipotesi “speciali” di revisione *in peius* nell’ordinamento giuridico italiano

La *vexata quaestio* dei rapporti tra l’irrefragabilità del giudicato penale e le impugnazioni straordinarie rappresenta un campo di indagine fondamentale — nel quale confluiscono tematiche di natura giuridica, filosofica e politica — al fine di individuare la vera essenza e le dinamiche evolutive della giustizia penale.

Nel sistema processuale penale il punto focale dell’istituto della revisione del giudicato è costituito, senza dubbio, dalla sfera operativa dei suoi limiti teleologici, la quale consente di apprezzare al meglio le coordinate funzionali, concettuali e assiologiche del complesso fenomeno giuridico sotteso alla verifica *post rem iudicatam* delle pronunce giudiziarie<sup>1</sup>. In tal senso, l’art. 631 del vigente codice di rito prescrive che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione – a pena di inammissibilità della relativa domanda – siano tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529 c.p.p. (*sentenza di non doversi procedere*), 530 c.p.p.

---

\* Testo rielaborato della Relazione tenuta al Convegno di studi dal titolo “*Storia del terrorismo nel nostro Paese. La minaccia del terrorismo internazionale*”, svoltosi a Roma il 27 novembre 2018 ed organizzato dalla Casa editrice Armando Curcio Editore e dalla Corte d’Appello di Roma.

<sup>1</sup> Così U. ALOISI, *Funzione e limiti della revisione*, in *Giust. pen.*, 1951, III, c. 609; F. CALLARI, *La revisione. La giustizia penale tra forma e sostanza*, II ed., Giappichelli, 2012, p. 331 s.; G. DEAN, *La revisione*, Cedam, 1999, p. 68; A. SCALFATI, *L’esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione*, Cedam, 1995, p. 134; C. TAORMINA, *Sistema delle impugnazioni e struttura del processo penale*, in *Giust. pen.*, 1993, III, c. 626.

(*sentenza di assoluzione*) o 531 c.p.p. (*dichiarazione di estinzione del reato*). Di conseguenza, tale disposizione normativa, nel disciplinare i limiti operativi della richiesta di revisione, ha subordinato l'ammissibilità di questo rimedio straordinario direttamente al suo potenziale esito, da una parte, rinviando *nominatim* alle tre forme di proscioglimento dibattimentale, e dall'altra, recependone, a fini prognostici, le relative regole di giudizio. Inoltre, sempre in base al suddetto dato codicistico, non soltanto appare preclusa una revisione "parziale" del giudicato penale, ma non risulta neppure ammissibile alcuna rivisitazione *contra reum* della pronuncia irrevocabile.

Peraltro, è indubitabile come attualmente, nella prospettiva del *favor rei*, la portata revocatoria della revisione mostri un'ampiezza sconosciuta ad ogni altro sistema processuale della nostra tradizione giuridica<sup>2</sup>, dato che l'assorbimento delle situazioni di insufficienza o contraddittorietà della prova nell'area dell'assoluzione dibattimentale consente di ritenere che anche gli elementi suscettibili di determinare una simile situazione di incertezza probatoria siano comunque in grado di integrare i connotati teleologici fissati dall'art. 631 c.p.p.

Pertanto, posto che il giudice investito dell'istanza di revisione è chiamato a verificare l'idoneità degli assunti difensivi atti ad incidere sull'effettività del progresso giudicato di condanna anche nella prospettiva teleologica di un proscioglimento per insufficienza o contraddittorietà dell'originario quadro probatorio accusatorio, l'apprezzamento logico e critico del grado di idoneità dimostrativa degli elementi addotti dal richiedente a ribaltare l'originario costruito delle prove d'accusa si volgerà necessariamente nel segno dell'esito positivo del giudizio di revisione, anche solo mediante l'introduzione di un "dubbio ragionevole" sulla colpevolezza del condannato<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> In tal senso v., in particolare, G. DEAN, *La revisione*, cit., p. 69; S. ASTARITA, voce *Revisione*, in *Dig. pen.*, Agg. III, t. II, 2005, p. 1364 s.; F. CALLARI, *La firmitas del giudicato penale: essenza e limiti*, Giuffrè, 2009, p. 243 s.

<sup>3</sup> Così Cass., sez. V, 27 aprile 2016, n. 24070, in *C.e.d.*, n. 267067; Cass., sez. II, 10 marzo 2015, n. 11453, *ivi*, n. 263162; Cass., sez. V, 15 maggio 2014, n. 24682, *ivi*, n. 260005; Cass., sez. VI, 8 marzo 2013, n. 18818, *ivi*, n. 255477; Cass., sez. V, 26 marzo 2013, n. 14255, *ivi*, n. 256600; Cass., sez. IV, 19 aprile 2013, n. 18196, *ivi*, n. 255222; Cass., sez. I, 14 ottobre 2010, n. 40815, *ivi*, n. 248463; Cass., sez. I, 12 maggio 2004, n. 25678, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2004, p. 679, con nota di F. D'ALESSANDRO, *L'oltre ogni ragionevole dubbio nella revisione del processo*. In tal senso v., inoltre, M. BARGIS, *Impugnazioni*, in G. CONSO-V. GREVI-M. BARGIS, *Compendio di procedura penale*, IX ed., Cedam, 2018, p. 1008; G. CANZIO, *La revisione del processo: gli effetti del sopraggiungere di nuove prove rese possibili dal progresso scientifico*, in A. BALSAMO-R.E. KOSTORIS (a cura di), *Giurisprudenza europea e processo penale italiano. Nuovi scenari dopo il "caso Dorigo" e gli interventi della Corte costituzionale*, Giappichelli, 2008, p. 480 s.

Ovviamente, del tutto diversa è, invece, la prospettiva finalistica nel caso di revisione “europea” introdotta nel nostro ordinamento dai giudici della Consulta, cui «non si attaglia la rigida alternativa, prefigurata dalla disciplina vigente quanto agli esiti del giudizio di revisione, tra proscioglimento e conferma della precedente condanna»<sup>4</sup>. La stessa Corte costituzionale ha, infatti, espressamente dichiarato, nella pronuncia “additiva”, che devono ritenersi inapplicabili le disposizioni che appaiano inconciliabili, sul piano logico-giuridico, con l’obiettivo perseguito dalla “novella” fattispecie revocatoria, «prime fra tutte [...] quelle che riflettono la tradizionale preordinazione del giudizio di revisione al solo proscioglimento del condannato». In tale ipotesi, quindi, posto che rimediare alla violazione delle garanzie riconosciute dalla CEDU, ed in particolare al difetto di “equità” processuale, non significa necessariamente giungere ad un esito assolutorio, bensì consentire una riapertura del processo che ponga l’interessato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza della lesione accertata, si deve ritenere che il nuovo giudizio non possa restare rigidamente subordinato ad un determinato tipo di pronostico circa il relativo risultato, al punto che potrebbe benissimo concludersi, ad esempio, anziché con l’assoluzione, con una nuova e diversa pronuncia di condanna.

Una questione assai delicata riguarda, invece, il fatto se possa ammettersi che l’ipotesi di revisione introdotta dalla Corte costituzionale operi anche *in peius*. Si tratta di un’eventualità che potrebbe verificarsi non soltanto nelle ipotesi di ricorso alla Corte europea da parte della parte civile<sup>5</sup>, ma altresì nella situazione in cui la pronuncia dei giudici di Strasburgo sia stata determinata da un ricorso del condannato, e ciò

---

<sup>4</sup> Corte cost., sent. 7 aprile 2011, n. 113, in *Guida al diritto*, 2011 (17), p. 42. Sul punto cfr. F. CALLARI, *La revisione. La giustizia penale tra forma e sostanza*, cit., p. 265 s.; R.M. GERACI, *La revisione quale rimedio interno dopo le condanne della Corte di Strasburgo: un avanzamento di tutela e molte incognite*, in *Processo penale e Giustizia*, 2011 (4), p. 100; EAD., *L’impugnativa straordinaria per la violazione della Cedu accertata a Strasburgo: le ipotesi, le procedure, gli effetti*, in P. CORVI (a cura di), *Le impugnazioni straordinarie nel processo penale*, Giappichelli, 2016, p. 69 s.; M. GIALUZ, *Una sentenza “additiva di istituto”: la Corte costituzionale crea la “revisione europea”*, in *Cass. pen.*, 2011, p. 3313; S. LONATI, *La Corte costituzionale individua lo strumento per adempiere all’obbligo di conformarsi alle condanne europee: l’inserimento delle sentenze della Corte europea tra i casi di revisione*, in *Giur. cost.*, 2011, p. 1557; P.P. RIVELLO, *La Corte costituzionale interviene sull’istituto della revisione al fine di garantire l’obbligo di adeguamento alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2011, p. 1185; G. UBERTIS, *La revisione successiva a condanne della Corte di Strasburgo*, in *Giur. cost.*, 2011, p. 1546 s.

<sup>5</sup> Sebbene un orientamento dottrinale lo escluda nettamente (F.M. IACOVIELLO, *Il quarto grado di giurisdizione: la Corte europea dei diritti dell’uomo*, in *Cass. pen.*, 2011, p. 796) una differente posizione ritiene che la parte civile possa adire la Corte europea ed avere poi diritto a rimettere in discussione il

nondimeno la riapertura del processo penale, in ottemperanza del giudicato europeo, conduca ad un aggravamento della posizione del condannato.

Benché l'ispirazione di *favor rei* che connota l'impugnazione straordinaria del giudicato dovrebbe immediatamente fare propendere per la soluzione negativa, il predetto monito dei giudici della Consulta relativo all'inapplicabilità delle disposizioni inconciliabili con l'obiettivo di *restitutio in integrum* della vittima della violazione accertata potrebbe, senza difficoltà, condurre ad accogliere la soluzione opposta, se non fosse che la stessa Corte costituzionale ha precisato *expressis verbis* che – pur in mancanza della tradizionale predeterminazione del giudizio di revisione al solo proscioglimento del condannato – resta «fermo naturalmente il divieto della *reformatio in peius*»<sup>6</sup>. D'altro canto, la giurisprudenza costituzionale tende ad escludere la possibilità di pronunce additive in ambito penale da cui derivino effetti *in malam partem*, potenzialmente riduttivi della libertà personale, assumendo che la Consulta stessa è assoggettata al più rigoroso rispetto del principio di stretta legalità (trascendente il profilo di una semplice riserva di legge) che domina tale materia (artt. 13 e 25 comma 2 Cost.)<sup>7</sup>.

In ordine all'oggetto dell'impugnazione straordinaria, l'art. 629 del codice di procedura penale vigente ammette la revisione delle sole pronunce irrevocabili di “condanna”, precludendo così la rivedibilità delle decisioni di proscioglimento<sup>8</sup>. Tale opzione legislativa è stata costantemente privilegiata nell'esperienza dell'ordinamento giuridico italiano, tanto che non è mai stata recepita nella trama del codice di rito penale la revisione *in peius* del giudicato, cioè a sfavore del condannato o del proscioltto.

Per quanto si possa affermare, senza tema di smentita, che la tradizione italiana della codificazione processuale penale non ha mai riconosciuto ed ammesso l'impugnazione straordinaria delle sentenze assolutorie, anche durante tutta l'esperienza normativa dell'ordinamento democratico non è mai completamente tramontata l'idea di poter ricorrere, se necessario, a disciplinare ipotesi di rivisitazione *contra*

---

giudicato (A. DIDDI, *La «revisione del giudizio»: nuovo mezzo straordinario di impugnazione delle sentenze emesse in violazione della C.e.d.u.*, in *Giust. pen.*, 2011, c. 155).

<sup>6</sup> Corte cost., sent. 7 aprile 2011, n. 113, cit.

<sup>7</sup> Corte cost., sent. 4 maggio 2005, n. 187, in *Giur. cost.*, 2005, p. 1670; Corte cost., sent. 9 febbraio 2001, n. 30, *ivi*, 2001, p. 95; Corte cost., ord. 12 marzo 1999, n. 67, *ivi*, 1999, p. 774; Corte cost., ord. 16 dicembre 1998, n. 413, *ivi*, 1998, p. 422; Corte cost., ord. 13 giugno 1997, n. 178, *ivi*, 1997, p. 1788.

<sup>8</sup> Sul punto v., in particolare, F. CALLARI, *Riflessioni sulla revisione in pejus del giudicato penale*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 1864 s.; A.A. DALIA-M. FERRAIOLI, *Manuale di diritto processuale penale*, X ed., Cedam, 2018, p. 864; G. DEAN, *La revisione*, cit., p. 71; A. SCALFATI, *L'esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione*, cit., p. 45 s.

*reum* del giudicato penale; e, infatti, non sono mancate delle eccezioni – sia pur assai circoscritte – al divieto generale di revisione *in damnum*.

L'art. 10 della legge 29 maggio 1982, n. 304, recante “*Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale*”, ha disciplinato, per la prima volta, una forma di revisione *in peius*, consentendo il ricorso a tale rimedio quando le cause di non punibilità o le circostanze attenuanti riconosciute a soggetti resisi responsabili di reati commessi per finalità eversive o di terrorismo siano state applicate «per effetto di false o reticenti dichiarazioni».

Invero, al fine di smantellare le organizzazioni terroristiche e criminali, di incoraggiare il fenomeno del pentitismo, nonché di favorire qualsiasi condotta che manifestasse il rifiuto della lotta armata, la rivisitazione critica delle proprie condotte devianti e la piena e fattiva cooperazione con lo Stato, furono previste cause di non punibilità e significative riduzioni di pena a favore di chi, imputato di reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, abbandonasse l'organizzazione criminale, collaborando con l'autorità giudiziaria; correlativamente, allo scopo di scoraggiare scelte meramente utilitaristiche o strumentali, si prevede la revisione sia della sentenza di proscioglimento con cui fosse stata dichiarata la non punibilità, sia della sentenza di condanna che avesse riconosciuto le suddette attenuanti, nel caso in cui poi risultasse che tali benefici fossero stati applicati per effetto di dichiarazioni false o reticenti.

Tale ipotesi di revisione venne introdotta in un'epoca di continue aggressioni al sistema costituzionale del paese e di totale destabilizzazione dell'ordine sociale. Al fine, quindi, di fronteggiare l'emergenza terroristica, in via del tutto eccezionale e con una soluzione sostanzialmente inedita, fu introdotta la possibilità di una rivisitazione *contra reum* del giudicato penale come deterrente da contrapporre a disposizioni marcatamente premiali.

Negli anni successivi si è, però, manifestata la tendenza a ricorrere nuovamente alle scelte di politica legislativa del 1982 ogni qual volta significative espressioni di criminalità, ovvero situazioni eccezionali, siano state percepite con particolare intensità dall'opinione pubblica, «quasi che l'incapacità dello Stato ad affermare se stesso ed a garantire l'ordine pubblico potesse essere surrogata dalla rinuncia a quello che sinora è stato un principio di civiltà e della tradizione giuridica italiana»<sup>9</sup>.

Infatti, l'art. 8 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella

---

<sup>9</sup> R. NORMANDO, *Il sistema dei rimedi revocatori del giudicato penale*, Giappichelli, 1996, p. 110.

legge 12 luglio 1991, n. 203 ha riproposto, quasi fedelmente, in tema di lotta alla criminalità organizzata, il modello giuridico-culturale della legge n. 304 del 1982, attraendo nell'area della revisione *in peius* anche l'ipotesi in cui la frode dichiarativa incida sulle attenuanti concesse per la dissociazione mafiosa<sup>10</sup>. Secondo tale normativa, i dissociati che si adoperano «per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati», beneficiano di cospicue riduzioni di pena; qualora, però, si accerti che le attenuanti «sono state applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni si procede alla revisione della sentenza su richiesta del Procuratore generale della corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza medesima».

È facile costatare come le due normative richiamate rappresentino il frutto di precise scelte politiche che, in determinati settori della criminalità, fungono da “contrappeso” al pericolo di incentivi premiali concessi “ingiustamente”: «una specie di tranquillità, insomma, per la coscienza del legislatore che ha riconosciuto un particolare trattamento penale al pentitismo»<sup>11</sup>. Tali forme di revisione *in peius* tipizzate dal legislatore rispondono, infatti, all'unica funzione di scoraggiare non già la fruizione del beneficio premiale, bensì l'eventuale condotta fraudolenta ad esso presupposta, la quale sarebbe gravemente dannosa nella lotta contro precise tipologie di reati.

Mentre, però, la revisione a sfavore del terrorista pentito può avere ad oggetto le sentenze di proscioglimento e le sentenze di condanna, poiché la dissociazione e la condotta collaborativa in caso di reati di terrorismo ed eversione dell'ordine costituzionale possono procurare all'imputato non solo l'abbattimento della pena, ma anche la declaratoria di non punibilità, la revisione *in peius* nei confronti del collaboratore di giustizia appartenente alla criminalità organizzata ha riferimento solo alle sentenze di condanna miti, non essendo prevista la causa di non punibilità, quand'anche il contributo del pentito fosse stato determinante.

Coerentemente con la prospettiva delineata, la situazione che in queste ipotesi di revisione *in peius* costituisce l'oggetto di un nuovo e diverso accertamento giudiziale risiede esclusivamente nei fatti valutati a suo tempo come costitutivi delle fattispecie premiali. In particolare, in entrambe le suddette ipotesi revocatorie speciali, la cognizione del successivo giudizio concerne, essenzialmente, il rapporto tra le circostanze

<sup>10</sup> Sul punto v., in particolare, F. ROMANO, *Revisione contra reum: tra reformatio in peius e ripristino del magistero punitivo dello Stato*, in *Giur. merito*, 1999, p. 335 s.

<sup>11</sup> A. SCALFATI, *L'esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione*, cit., p. 47.

ritenute sufficienti per concedere le attenuanti ed il *novum*, ossia i nuovi elementi in base ai quali le precedenti dichiarazioni si ritengono false o reticenti<sup>12</sup>; insomma, confrontato con lo specifico quadro probatorio formato nel procedimento già definito, il *novum* deve esercitare un'influenza causale tale che, se fosse stato conosciuto tempestivamente, avrebbe condotto a negare il riconoscimento dei predetti benefici<sup>13</sup>.

Pertanto, si può bene osservare che, nelle citate fattispecie legislative di revisione *contra reum*, la rivisitazione del giudicato non concerne il profilo della colpevolezza del soggetto in relazione diretta al fatto penalmente qualificato per cui è stato giudicato con sentenza irrevocabile (revisione *in peius* in senso *sostanziale*), bensì solamente determinati meritori comportamenti *post delictum*, rivelatisi poi insussistenti o fallaci, come appunto nel caso dell'erronea concessione di incentivi verso forme di collaborazione dell'imputato con gli investigatori e gli inquirenti (revisione *in peius* in senso *processuale*). In altri termini, la revisione *in peius* circoscritta a siffatti fenomeni dai caratteri peculiari, contrariamente a quella tradizionale a favore del condannato che ha portata generale, non travolge *tout court* il giudicato penale, ma solo quelle statuizioni contenute nella sentenza irrevocabile che applicano le norme premiali, incidendo sull'esito sanzionatorio e comportando la perdita di quei benefici conseguiti grazie a dichiarazioni false o reticenti.

Si tratta, quindi, di una revisione *in peius* del giudicato penale che si risolve, essenzialmente, in una sanzione pubblica di "decadenza dai benefici" a causa di comportamenti contrari agli oneri e doveri specificatamente previsti nella collaborazione

---

<sup>12</sup> In tal senso v. M.R. MARCHETTI, *La revisione*, cit., p. 950.

<sup>13</sup> A tal riguardo, si è posto il problema concreto del grado di falsità o reticenza sufficiente ad inficiare la collaborazione prestata e, quindi, a determinare la rivisitazione del giudicato, potendo la condotta fraudolenta dell'imputato risultare "ininfluente" rispetto al contributo nel complesso fornito nel procedimento definito con sentenza passata in giudicato. Invero, considerata la necessità di uno stretto nesso di causalità tra contenuto delle dichiarazioni rivelatesi false o parziali e premialità della sentenza, la valutazione della falsità o della reticenza non può che richiedere un attento apprezzamento – sulla base della motivazione della sentenza definitiva – delle circostanze che hanno giustificato il trattamento premiale, al fine di verificare l'effettiva incidenza causale del comportamento fraudolento sui fatti ritenuti a suo tempo costitutivi delle fattispecie premiali; di contro, ogni tema nuovo, che non emerge dai fatti che hanno legittimato l'adozione dei benefici, dovrebbe ritenersi "marginale", perché causalmente inefficace a determinare un esito diverso dall'applicazione delle disposizioni premiali. Peraltro, sempre rispetto alla questione della valutazione delle dichiarazioni del collaborante, il dato normativo non ha richiesto in alcun caso che le fattispecie criminose integrate dalle dichiarazioni false o reticenti (come, ad esempio, calunnia e favoreggiamento) siano accertate con sentenza penale passata in giudicato, di modo che l'accertamento della falsità o della reticenza possa avvenire *incidenter tantum* nel corso di revisione, indipendentemente dalla sorte di eventuali altri processi, ma sulla base delle risultanze processuali, che potranno essere costituite anche da prove o sentenze definitive provenienti da altri contesti procedurali.

premiata. Tale considerazione oggettiva non deve, però, condurre a sminuire o, peggio, a sottovalutare l'importanza ed il valore di ipotesi di tal genere nei confronti della portata effettuale del divieto tradizionale di revisione *in peius* e, soprattutto, in ordine alla *firmitas iudicati*. Invero, rischia di diventare «un problema di mera nomenclatura»<sup>14</sup> etichettare questi casi come ipotesi di pura e semplice “decadenza dai benefici” sol perché l'espressione è in grado di giustificare le ragioni preventive ad essi sottese, così come di differenziarli dalla revisione *in peius* in senso *sostanziale* (quale straordinario rimedio di portata generale), se poi si dimentica il fatto che comunque l'accertamento della collaborazione infedele ed il conseguente giudizio complessivo di aggravamento della posizione del reo avvengono normalmente attraverso il tipico meccanismo processuale di revisione del giudicato.

Ed invero, in entrambe le suddette normative speciali, il legislatore si è limitato a rinviare alle disposizioni dettate in tema di revisione nel codice di rito vigente, lasciando all'interprete il compito di stabilire in concreto quali siano le norme da osservare «in quanto applicabili», e — in particolare — quali siano i poteri del giudice.

Ad ogni modo, poiché con l'introduzione dell'art. 10 della legge n. 304 del 1982 già si paventava che la stessa presenza di quella norma all'interno dell'ordinamento processuale penale potesse rappresentare «una suggestione per altri sviluppi»<sup>15</sup>, non deve meravigliare che alcuni giuristi, di fronte all'art. 8 del d.l. n. 152 del 1991, abbiano preconizzato «la probabile costruzione, in prospettiva, di una revisione generale del giudicato penale in danno»<sup>16</sup>. Infatti, se la prima eccezione al sistema tradizionale poteva costituire un episodio isolato e transitorio, la nuova sembrava fare della delineata revisione *in peius* «il deterrente tipico da contrapporre a norme accentuatamente premiali»<sup>17</sup>.

D'altro canto, non si può non riconoscere un fatto incontrovertibile: pur dopo la prima positiva esperienza nella normativa speciale del 1982, il legislatore del codice del 1988 ha scelto di non mutare la connotazione genetica della revisione attraverso un intervento di portata generale, confermando piuttosto l'intenzione “politica” di circoscrivere la disciplina della rivisitazione *contra reum* del giudicato penale soltanto a fenomeni dai caratteri molto specifici ed isolati di revisione *in peius* in senso *processuale*.

<sup>14</sup> A. SCALFATI, *L'esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione*, cit., p. 165.

<sup>15</sup> M. CHIAVARIO, *Sub art. 10 L. 29 maggio 1982 n. 304*, in *Leg. pen.*, 1982, p. 605.

<sup>16</sup> R. VANNI, *La revisione in peius del giudicato penale: frana il tradizionale divieto?*, in *Leg. pen.*, 1993, p. 583.

<sup>17</sup> D. MANZONI, *Una normativa “d'emergenza” per la lotta alla criminalità organizzata e la trasparenza e il buon andamento dell'attività amministrativa (D.L. 152/91 e L. 203/91): uno sguardo d'insieme*, in *Leg. pen.*, 1992, p. 853.



Più di recente, però, il legislatore ha compiuto un ulteriore e considerevole passo su tale cammino di riforma del tessuto positivo del sistema processuale penale. Infatti, abrogata la disciplina revocatoria contenuta nei commi 3 e ss. del predetto art. 8 d.l. n. 152 del 1991 (la cui parte restante è stata poi cancellata ad opera del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, recante “*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale*”, in favore del novello art. 416-*bis*.1 c.p.) per mezzo dell’art. 23 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, con il medesimo atto normativo si è previsto espressamente che il procuratore generale presso la corte d’appello, nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata, debba richiedere la revisione della decisione irrevocabile non solo allorché le circostanze attenuanti che il codice penale o le disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione relativa ai reati di grande allarme sociale di cui all’art. 9 comma 2 del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. legge 15 marzo 1991, n. 82 (delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all’articolo 51 comma 3-*bis* c.p.p. e agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-*quater*.1, e 600-*quinquies* del codice penale) «sono state applicate per effetto di dichiarazioni false o reticenti», ma anche quando «chi ha beneficiato delle circostanze attenuanti predette commette, entro dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza, un delitto per il quale l’arresto in flagranza è obbligatorio», sempre che il delitto ivi previsto sia «indicativo della permanenza del soggetto nel circuito criminale» (art. 16-*septies* d.l. n. 8 del 1991, conv. legge n. 82 del 1991, inserito dall’art. 14 legge n. 45 del 2001).

Da una semplice lettura di quest’ultima fattispecie revocatoria della nuova disciplina speciale, emerge subito come un tale comportamento «si ponga su un piano del tutto diverso rispetto alla prestata collaborazione ed alla conseguente applicazione delle circostanze attenuanti, dovendosi dunque constatare una forzatura del legislatore nell’impiego dello strumento della revisione *in peius*»<sup>18</sup>. Questa particolare connotazione della fattispecie revocatoria, infatti, suggerisce un’applicazione dell’istituto della revisione *in peius* non tanto nella direzione – già sperimentata – di sanzione pubblica per l’infedele collaborazione premiale, quanto piuttosto nella dimensione di una misura punitiva di comportamenti dal particolare disvalore penale e allarme sociale.

Se, invero, in un’ottica di premialità ed in chiave di deterrenza, l’intervento *contra reum* sul giudicato appare palesemente ragionevole in presenza di collaborazioni false o

---

<sup>18</sup> M. BARGIS, *Impugnazioni*, cit., p. 1023. In tal senso v., inoltre, M. ALMA, *Sanzioni, difesa e regime transitorio*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 577 s.; F. CALLARI, *La revisione. La giustizia penale tra forma e sostanza*, cit., p. 355 s.

reticenti, non altrettanto opportuno pare l'impiego della revisione *in peius* in caso di successiva commissione di un delitto, sia pure indicativo dei persistenti legami dell'interessato con l'organizzazione criminale, poiché questa nuova ipotesi, del tutto sganciata dalla condotta collaborativa, viene a rappresentare una sorta di distorsione dell'istituto della revisione in ossequio a logiche eccentriche rispetto ai suoi obiettivi tradizionali.

Si tratta, quindi, di un'innovazione normativa di non lieve entità, che viene ad incidere in modo significativo rispetto all'accezione tradizionale dell'impugnazione straordinaria e, soprattutto, in ordine alla sistematica dei rimedi revocatori del giudicato penale. Da una parte, infatti, tale intervento del legislatore ha il chiaro pregio di avere offerto all'istituto della revisione inedite prospettive di evoluzione; dall'altra, però, esso costituisce una scelta normativa di "rottura" del tradizionale assetto di tale rimedio processuale, che forse avrebbe meritato maggiore prudenza e lungimiranza, e che sicuramente riapre il dibattito *de iure condendo* in ordine al tema della rivisitazione *contra reum* della sentenza irrevocabile.

## 2. La *vexata quaestio* della rivisitazione *in malam partem* del giudicato penale: le ragioni del divieto tradizionale

La revisione è un istituto tradizionalmente diretto a rimuovere le pronunce di condanna già irrevocabili che, «alla luce di emergenze conosciute successivamente al giudicato, appaiono frutto di ingiustizia»<sup>19</sup>. A rigore di logica, però, è ben possibile che l'errore giudiziario faccia la sua comparsa anche in una sentenza irrevocabile di assoluzione, facendo sorgere, quindi, parimenti in tale ipotesi nefasta, l'esigenza euristica di verificare e rimediare l'ingiustizia del giudicato. Nondimeno, nella storia del diritto italiano, si è affermato stabilmente il divieto generale di rimettere in discussione le sentenze irrevocabili di proscioglimento.

Il divieto di revisione *in peius* ha radici molto profonde e consolidate nella cultura giuridica e nella coscienza della società civile del nostro paese. Tuttavia, tale posizione istituzionale, prevalsa nella tradizione processual-penalistica e nell'esperienza codicistica italiana, non dovrebbe essere considerata come un dato naturale ed ineluttabile di civiltà giuridica, così come la questione della revisione dei giudicati di proscioglimento è ben lungi dall'essere risolta in modo definitivo e inconfutabile. Basti

<sup>19</sup> A. GALATI-E. ZAPPALÀ, *Le impugnazioni*, in D. SIRACUSANO-A. GALATI-G. TRANCHINA-E. ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, vol. II, Giuffrè, 2006, p. 567.

pensare che alcune legislazioni straniere particolarmente significative per la nostra cultura giuridica, come quella tedesca e inglese<sup>20</sup>, hanno consentito nel passato, e consentono tuttora, la revisione di sentenze assolutorie irrevocabili.

Dunque, al fine di cogliere in modo chiaro e compiuto le probabili dinamiche evolutive dell'impugnazione straordinaria, è assolutamente necessario analizzare criticamente le differenti posizioni culturali e dogmatiche che, confrontandosi e confutandosi reciprocamente, accendono il dibattito in ordine alla possibilità di valorizzare o meno l'istituto della revisione *contra reum* nell'ordinamento processuale penale italiano. Solo esaminando e raffrontando i diversi argomenti che rispettivamente, da una parte, giustificano e corroborano il tradizionale divieto di revisione *in peius* e, dall'altra, sostengono ed invocano la codificazione di un'impugnazione straordinaria *in damnum*, e segnatamente delle sentenze irrevocabili di proscioglimento, è possibile mettere in rilievo i limiti e le prospettive *de lege ferenda* in ordine ad una verifica, ed eventuale rescissione, *contra reum* del giudicato penale.

L'orientamento dominante, contrario alla revisione *in peius* del giudicato, muove da due assunti di base essenziali. Anzitutto, si afferma come non sia affatto vero che si debba «attribuire al magistero penale una specie di indefettibilità per cui ad ogni infrazione della legge debba seguire necessariamente ed ineluttabilmente l'applicazione della pena»<sup>21</sup>, poiché altrimenti si dovrebbero espungere dall'ordinamento le cause di estinzione dei reati o della pena. In secondo luogo, si ribadisce come l'irrefragabilità del giudicato penale, nonostante le più recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali, resti comunque un principio tendenzialmente "assoluto", che impone un rigoroso contenimento delle deroghe. Sulla base di tali postulati, le argomentazioni avanzate dai sostenitori dell'attuale indirizzo legislativo, ossia dell'opportunità di prefigurare solamente una revisione *in melius*, sono molteplici e di differente natura, ma possono essere ricondotte sostanzialmente ad alcune ragioni fondamentali.

La prima è costituita dalla negazione di una correlatività fra revisione *in melius*

---

<sup>20</sup> Sul punto v. L. PARLATO, *La revisione del giudicato penale a seguito di una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo. II) L'esperienza della Repubblica federale tedesca e di altri paesi dell'Europa continentale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2006, p. 1010 s.; T. RAFARACI, voce *Processo penale tedesco*, in *Enc. dir.*, Ann. II, t. I, 2008, p. 858; C. ROXIN, *Strafverfahrensrecht*, 25. Aufl., Beck, 1998, p. 461 s. Per una panoramica, poi, sulla possibilità di una rivisitazione *contra reum* del giudicato penale nell'ordinamento inglese v. I. DENNIS, *Prosecution appeals and retrial for serious offences*, in *Crim. Law Rev.*, 2004, p. 633; A. MANGIARACINA, *La revisione contra reum nell'ordinamento inglese*, in *Leg. pen.*, 2006, p. 312 s.; V. PATANÈ, voce *Processo penale inglese*, in *Enc. dir.*, Ann. II, t. I, 2008, p. 777; J.R. SPENCER, *Does our present criminal appeal system make sense?*, in *Crim. Law Rev.*, 2006, p. 677 s.

<sup>21</sup> G. SOTGIU, *La revisione dei giudicati penali*, Istituto Editor. Moderno, 1933, p. 54.

e revisione *in peius*. Si obietta che ammettere la revisione *in melius* non implica accogliere quella di segno contrario poiché, mentre la prima risponde all'esigenza di salvaguardare un diritto fondamentale, la libertà di un innocente, la revisione *in peius* non svolge tale meritoria funzione di tutela giuridica<sup>22</sup>. Inoltre, si mette in rilievo come siano profondamente diverse e più gravi, per grado ed intensità, le conseguenze dannose di una sentenza ingiusta di condanna rispetto ad una di assoluzione<sup>23</sup>.

La seconda ragione a sostegno dell'indirizzo tradizionale contrario alla revisione *in peius* è costituita dal valore della tranquillità. Si sostiene che è criterio empio mantenere, per sempre, gli assolti con sentenza irrevocabile sotto il «supplizio di Damocle»<sup>24</sup> della revisione *in peius*, poiché solamente l'assoluta intangibilità del giudicato penale di proscioglimento può concedere loro la quiete e la sicurezza nella vita sociale. Invero, si afferma che il cittadino non può essere eternamente assoggettato al sospetto e, di conseguenza, al pericolo di rinascenti accuse. Si osserva come «l'impugnazione straordinaria *in malam partem* sarebbe concepibile solo in una giustizia nella quale il sospettato sia, *usque ad mortem*, perpetuamente inseguito da uscieri del tribunale che gli recapitino comunicazioni di riapertura del procedimento a suo carico»<sup>25</sup>. Forse, proprio la protezione del cittadino da estenuanti procedimenti penali e l'opportunità di consentirgli una vita tranquilla nella società costituiscono il motivo più forte che viene avanzato per negare *tout court* la revisione *in peius* del giudicato.

L'ultimo argomento avverso la possibilità di introdurre nell'ordinamento giuridico italiano una generale rivedibilità del giudicato di proscioglimento concerne la struttura e la fisiologia del processo penale. Si afferma che la codificazione della revisione *contra reum* nel sistema processuale accentuerebbe, in modo irragionevole, l'asimmetria dei ruoli tra accusa e difesa. Partendo, infatti, dalla lucida considerazione che l'ordinamento processuale penale è una costruzione a pesi e contrappesi, in cui l'azione penale è tendenzialmente bilanciata dal diritto di difesa, si sostiene che «la *perpetuatio accusae* rappresenta una deroga della regola dell'equilibrio delle forze in campo, della *par condicio*, della lealtà processuale, che vede troppo minoritaria la posizione del prosciolto. Questi sarebbe tenuto ad una perenne ricerca di prove a suo

---

<sup>22</sup> Così A. CRISTIANI, *La revisione del giudicato nel sistema del processo penale italiano*, Giuffrè, 1970, p. 264.

<sup>23</sup> Sul punto v., in particolare, F. CARRARA, *Della rejudicata in criminale*, in *Opuscoli di diritto criminale*, vol. VII, Tipografia di Canovetti, 1877, pp. 296 e 297.

<sup>24</sup> F. CARRARA, *Della rejudicata in criminale*, cit., p. 290.

<sup>25</sup> R. VANNI, voce *Revisione del giudicato penale*, in *Enc. dir.*, XL, 1989, p. 165.

favore, a lottare contro un nemico invisibile, a dare la prova negativa»<sup>26</sup>.

Infine, è interessante notare come, a sostegno della tesi favorevole all'impugnazione straordinaria delle sole sentenze di condanna, sia stato addotto anche un motivo di natura costituzionale, sostenendo che la revisione *in peius* urterebbe contro un'espressa disposizione della Costituzione, finalisticamente ordinata a garantire l'inviolabilità del diritto alla libertà e tranquillità morale della persona. Si osserva, infatti, come l'art. 27 comma 2 Cost., nello stabilire che la presunzione di innocenza permane fino alla sentenza definitiva, abbia indicato in quest'ultima il termine oltre il quale il giudizio di non colpevolezza non può essere più rivisitato<sup>27</sup>.

In realtà, tale argomento di matrice costituzionale, seppur ben formulato e suggestivo, non è fondato e, di conseguenza, concludente nel precludere qualsiasi prospettiva *de iure condendo* in ordine alla rivisitazione critica dell'accertamento giudiziario di non colpevolezza, cristallizzato nel giudicato penale di proscioglimento. Anche accogliendo un'interpretazione evolutiva e garantistica dell'art. 27 comma 2 Cost., che identifichi la considerazione di non colpevolezza nella presunzione di innocenza, non si può giungere, di certo, a dedurre dal dettato costituzionale la preclusione alla revisione delle sentenze irrevocabili di assoluzione, poiché la norma, «facendo riferimento alla non colpevolezza dell'imputato sino alla condanna definitiva, individua il momento finale della valenza del principio»<sup>28</sup>.

Innanzitutto, sotto il profilo letterale, nella disposizione è assente qualsiasi riferimento esplicito alla fase *post rem iudicatam* dell'accertamento giudiziario della responsabilità penale o al profilo euristico della verifica del giudicato. In secondo luogo, l'art. 27 comma 2 Cost. sancisce un principio di garanzia che ha un valore intrinseco ed una connotazione ontologica assolutamente endoprocessuale: pone una regola di trattamento dell'imputato, la quale mira ad impedire, per tutta la durata del procedimento, che egli sia sottoposto a misure repressive implicanti la sua identificazione con il colpevole; fissa una regola probatoria, la quale vale ad escludere qualsiasi onere della prova a carico dell'imputato in ordine alla sua innocenza; prescrive la regola di giudizio sulla colpevolezza, la quale stabilisce il principio *in dubio pro reo*. Come, infatti, la Corte costituzionale ha sottolineato, «la presunzione di non colpevolezza accompagna lo *status* del "processando" ed impedisce sfavorevoli "anticipazioni" del giudizio

<sup>26</sup> R. VANNI, voce *Revisione del giudicato penale*, cit., p. 166.

<sup>27</sup> Per una simile ricostruzione v., segnatamente, E. JANNELLI, *La revisione*, in M.G. AIMONETTO (coordinato da), *Le impugnazioni*, in M. CHIAVARIO-E. MARZADURI (diretta da), *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, Utet, 2005, p. 661.

<sup>28</sup> P.P. PAULESU, voce *Presunzione di non colpevolezza*, in *Dig. disc. pen.*, IX, 1995, p. 676.

di responsabilità; ma essa si dissolve necessariamente (sul piano sintattico, ancor prima che giuridico) allorché il processo è giunto al proprio epilogo»<sup>29</sup>.

Del pari, non sembra neppure condivisibile l'idea di ancorare il divieto di revisione *in peius* del giudicato penale a ragioni di ordine costituzionale che attengono alla funzione rieducativa della pena *ex art. 27 comma 3 Cost.*, argomentando che l'eventuale applicazione tardiva della sanzione penale al soggetto riconosciuto colpevole all'esito di un nuovo giudizio "straordinario" – in conseguenza, cioè, della revisione della sentenza definitiva di proscioglimento emessa nei suoi confronti per lo stesso fatto – «potrebbe vanificare la predetta funzione rieducativa, in quanto, nel frattempo, potrebbe essere intervenuto un autonomo percorso rieducativo del reo, conclusosi con il relativo riadattamento sociale»<sup>30</sup>. Invero, per quanto sia evidente che la finalità rieducativa della pena, se perseguita a distanza di anni dal *tempus commissi delicti*, «rischia di rivelarsi doppiamente inutile: perché il condannato ha avuto modo di reinserirsi positivamente nel contesto sociale, oppure perché, all'opposto, a causa del ritardato intervento rieducativo, tale soggetto è rientrato nel peggiorato circuito criminoso»<sup>31</sup>, ciò non significa affatto che si possa incardinare *sic et simpliciter* nell'attuale sistema costituzionale una soggezione diretta ed assoluta dell'esercizio giurisdizionale della potestà punitiva dello Stato all'attuazione della funzione rieducativa della sanzione penale.

Peraltro, anche sul piano sovranazionale, secondo autorevole dottrina, non vi sarebbe alcun ostacolo all'eventuale introduzione di un rimedio straordinario *in peius* nel codice di rito penale. Invero, l'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU (adottato il 22 novembre 1984 e reso esecutivo in Italia con legge 9 aprile 1990, n. 98), stabilendo che la previsione del *ne bis in idem* sia operante nei confronti delle sentenze definitive di condanna o proscioglimento, afferma: «nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato». Nondimeno, il paragrafo successivo introduce un'espressa «deroga»<sup>32</sup> a tale regola preclusiva, precisando: «le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta».

<sup>29</sup> Corte cost., sent. 30 aprile 2008, n. 129, in *Cass. pen.*, 2008, p. 3985.

<sup>30</sup> T. CAVALLARO, *La revisione contra reum del giudicato penale tra realtà e prospettive di riforma*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 1110.

<sup>31</sup> P.P. PAULESU, *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, II ed., Giappichelli, 2009, p. 87.

<sup>32</sup> M.R. MARCHETTI, *La revisione*, cit. p. 928.

Ebbene, nel relativo *Explanatory Report* si chiarisce espressamente che il processo può essere riaperto qualora emergano fatti nuovi o nuove rivelazioni, oppure risulti un vizio fondamentale nella procedura compiuta, «*which could affect the outcome of the case either in favour of the person or to his detriment*». Pertanto, sotto il profilo della delineata fonte internazionale non vi sarebbe ostacolo alcuno che impedisca l'introduzione, nel sistema processuale penale italiano, di un rimedio straordinario *in peius* come fenomeno giuridico di carattere generale e fondato su presupposti ben determinati, ma slegato da situazioni troppo specifiche o finalità strettamente contingenti; in nulla il nuovo mezzo revocatorio dovrebbe diversificarsi, rispetto a quello *in melius*, nel rapporto con la delineata regola del *ne bis in idem*<sup>33</sup>.

Dunque, in base alle argomentazioni addotte a sostegno del divieto codicistico di revisione *in peius*, è possibile concludere che tale posizione trova ispirazione ideale in una filosofia processualpenalistica di matrice illuminista, «caratterizzata dalla valorizzazione delle prerogative individuali, a scapito di quelle collettive, ed alimentata dal timore di abusi dell'apparato giudiziario nei confronti del reo»<sup>34</sup>. Il motivo di fondo è che «la storia del processo è la storia della difesa»<sup>35</sup>. Nella preclusione in esame, pertanto, tale filosofia di *favor rei* si sostanzia in «un intero sistema, la cui tendenza è lasciare all'imputato, come diritto da lui irrevocabilmente acquisito, ogni vantaggio concessogli in uno stadio del procedimento, sicché nello stadio successivo la sua condizione non possa peggiorare»<sup>36</sup>. In sostanza, nel divieto di revisione *in peius*, le istanze di certezza e stabilità delle situazioni giuridiche, intrinsecamente connaturate al principio generale di intangibilità del giudicato, si sublimano in una garanzia trascendente di incontrovertibilità della posizione processuale del soggetto definitivamente prosciolto, annichilendo qualsivoglia esigenza emergente di giustizia sostanziale.

### 3. (Segue): gli argomenti a favore della revisione *in peius*

Nell'ambito di un vivace e articolato dibattito dottrinale, se autorevoli giuristi si oppongono fermamente ad un'eventuale ammissibilità della revisione delle sentenze

---

<sup>33</sup> Così F. CALLARI, *La revisione. La giustizia penale tra forma e sostanza*, cit., p. 70 s.; P. CORVI, *La revisione in peius*, in EAD. (a cura di), *Le impugnazioni straordinarie nel processo penale*, cit., p. 112 s.

<sup>34</sup> G. DEAN, *La revisione*, cit., p. 71. Sul punto v., inoltre, F. CALLARI, *Riflessioni sulla revisione in peius del giudicato penale*, cit., p. 1865 s.; A. SCALFATI, *L'esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione*, cit., p. 45 s.

<sup>35</sup> L. LUCCHINI, *Elementi di procedura penale*, G. Barbera Editore, 1920, p. 13.

<sup>36</sup> R. GAROFALO, *La revisione dei giudicati*, in *Scuola positiva*, 1893, p. 102.

irrevocabili di proscioglimento, voci altrettanto autorevoli, da tempo, si levano per sollecitare, anche nell'ordinamento processuale penale italiano, l'introduzione di una più generale rivedibilità *in malam partem* del giudicato penale, e soprattutto di una revisione *in peius* che non sia circoscritta ai fenomeni del terrorismo, dell'eversione dell'ordine democratico e della criminalità organizzata. Le argomentazioni avanzate a favore di tale prospettiva *de iure condendo* sono diverse e variegate. Tre, però, sono le principali ragioni addotte a favore della revisione *in peius*.

Anzitutto, il criterio della correlatività. Si sostiene che, se una sentenza di condanna è viziata da un errore giudiziario, e perciò deve essere riveduta, altrettanto meritevole di revisione dovrebbe essere una sentenza di assoluzione che pur sia frutto di eguale errore. Invero, si osserva che se «l'istituto della revisione ha per scopo di provvedere alla correzione di un errore di fatto, questo errore può farsi palese così nel caso di sentenza di condanna, come di proscioglimento»<sup>37</sup>. Si rigetta, inoltre, come tautologica l'idea secondo cui una “razionalità immanente” al sistema processuale penale precluderebbe la revisione del giudicato, allorché l'interesse comune non coincida con l'interesse del singolo<sup>38</sup>.

In relazione proprio al profilo della correlatività, è interessante notare come l'orientamento dottrinale volto a propugnare la possibilità di introdurre nel *corpus* codicistico l'impugnazione straordinaria delle sentenze di proscioglimento precisi che, nell'eventuale opera legislativa, si dovrà comunque garantire una sorta di simmetria tra i motivi di revisione *in peius* ed i casi di revisione *in melius*. Si osserva, infatti, che mentre il legislatore può considerarsi tendenzialmente “libero” nel disporre le fattispecie astratte che consentono la revisione *pro reo* o *contra reum*, si potrebbe sospettare un eccesso di potere legislativo nella mancanza di simmetria tra i motivi delineati: in altri termini, «se è riconosciuto, se cioè una circostanza costituisca motivo per la revisione *in melius*, lo deve essere anche per la revisione *in peius*»<sup>39</sup> e viceversa. Naturalmente, la correlatività viene considerata doverosa sempre che le circostanze materiali siano egualmente rilevanti ai fini di una condanna o di una assoluzione.

La seconda ragione a sostegno della revisione *in peius* è rappresentata dal fatto che la preclusione alla punizione del colpevole comporta discredito alla giustizia e,

<sup>37</sup> F. BENEVOLO, *La revisione dei giudicati*, in *Atti del IV congresso giuridico nazionale*, 1897, p. 48.

<sup>38</sup> Sul punto v., in particolare, E. JANNELLI, *La revisione*, cit., p. 658.

<sup>39</sup> G. GEMMA, *Revisione delle sentenze penali e principio costituzionale di eguaglianza*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1983, p. 64.



soprattutto, «toglie alla società un arma contro i malfattori»<sup>40</sup>, mettendo a repentaglio la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. Pertanto, il valore della pace sociale è invocato anche dai fautori della revisione *in peius*; tuttavia, per essi la tranquillità significativa non è quella dei pochi imputati assolti per errore, ma quella dei moltissimi cittadini che debbono essere protetti nei confronti degli autori dei reati. In sostanza, si ammonisce che «per la pace sociale e per la tranquillità dei cittadini non si debbono potere in nessun caso lasciare impuniti i delinquenti che ad essa hanno attentato e possono continuare ad attentare»<sup>41</sup>.

L'ultimo argomento a favore della revisione *in peius* ha prevalentemente un valore di replica. A coloro i quali sostengono che una cosa è una condanna per errore, che determina una duplice ingiustizia (condanna di un innocente e impunità di un colpevole), mentre altro è l'assoluzione per errore che determina una sola ingiustizia (impunità del colpevole), si è obiettato che il proscioglimento del reo può talvolta provocare la condanna di un innocente<sup>42</sup>, ma, soprattutto, che «se il danno d'un errore giudiziario è maggiore dell'altro, non perciò il danno minore deve essere trascurato»<sup>43</sup>.

In sostanza, le argomentazioni specifiche avanzate a sostegno della revisione *in peius* possono essere ricondotte ad un superiore motivo ispiratore che le trascende e sublima, una filosofia processualpenalistica caratterizzata da una profonda istanza di difesa sociale. Secondo tale ispirazione, la società, intesa come somma di individui, è il vero e fondamentale oggetto di tutela delle norme giuridiche, anche di natura processuale penale, mentre il singolo è meritevole di protezione e di tutela solo se rispettoso delle regole sociali e mai in quanto violatore delle stesse.

Partendo dalla lucida considerazione che l'aggressione ai fondamentali interessi della persona umana può essere perpetrata sia dal potere pubblico che da soggetti privati, ma che negli ordinamenti liberal-democratici la minaccia che proviene da quest'ultimi è di gran lunga superiore a quella che può provenire dagli organi statali, si ritiene che gli strumenti consentiti dal garantismo "tradizionale" siano assolutamente inadeguati a fronteggiare la grave minaccia rappresentata dalla crescente criminalità organizzata, propugnandosi una diversa concezione di garantismo, battezzato "collettivo". Esso consiste nel rifiuto di attribuire, aprioristicamente, una valenza ne-

---

<sup>40</sup> G. VACCA, *Le riforme nella procedura penale proposte dal Guardasigilli al Senato*, in *Riv. pen.*, 1895, p. 351.

<sup>41</sup> A. RAVIZZA, voce *Revisione (codice di procedura penale)*, in *Dig. it.*, XX, 1913-1918, p. 127.

<sup>42</sup> Così B. ALIMENA, *La revisione*, in *Studi di procedura penale*, F.lli Bocca, 1906, p. 508.

<sup>43</sup> A. RAVIZZA, voce *Revisione (codice di procedura penale)*, loc. ult cit.

gativa alla potestà punitiva dello Stato, ed una positiva all'individuo ad essa contrapposto, in quanto si riconosce che può, di volta in volta, essere l'una o l'altro temibile oppure, alternativamente, meritevole di *favor*<sup>44</sup>.

Tale impostazione dogmatica fissa, quindi, una distinzione fondamentale tra le situazioni giuridiche attive dell'imputato, funzionali a «che il processo si svolga e concluda nel modo a lui più favorevole»<sup>45</sup>. Da una parte, vi sarebbero quei diritti, poteri e facoltà che hanno intrinsecamente, quale finalità fondamentale, l'esigenza di rendere possibile, o di assicurare in quanto possibile, l'assoluzione dell'imputato innocente; dall'altra, vi sarebbe una categoria di prerogative funzionali all'assoluzione di un imputato colpevole, ossia ad occultare la sua colpevolezza ed a sottrarsi alla sanzione penale. Partendo dal presupposto che «fine prossimo, immediato e pratico del processo penale è la scoperta della verità, mercè cui si ottiene la condanna dei malfattori e la protezione degli innocenti»<sup>46</sup>, secondo tale posizione, «perché [...] la procedura penale risponda alle sue finalità, di colpire il delinquente e di preservare l'innocente, dev'essere ordinata per modo che le sue operazioni altro non si proponano e altro non ottengano che l'accertamento di quanto sia realmente avvenuto». Si sostiene, quindi, che «l'interesse dello Stato in campo penale coincide con quello dell'imputato in quanto innocente, in concreto»<sup>47</sup>, e che solo le garanzie processuali a ciò direttamente funzionali siano effettivamente meritevoli di tutela.

Pertanto, in tale prospettiva – risolvendosi la revisione *in peius*, sotto il profilo oggettivo, in una preclusione di ulteriori accertamenti e, quindi, della ricerca della verità materiale – si viene a sostenere che l'interesse alla non rivisitazione delle sentenze irrevocabili assolutorie è proprio solamente dell'imputato colpevole, e rientra, quindi, tra quelle situazioni giuridiche attive contrastanti con i principi fondamentali della convivenza sociale; di conseguenza, il divieto di revisione *contra reum* non sarebbe meritevole di tutela.

In un panorama ideologico sostanzialmente omogeneo non è poi mancato chi, mettendo da parte le considerazioni di opportunità di una revisione *in peius* del giudicato penale, ne ha invece rivendicato, con vigore, il massimo fondamento giuridico ed è giunto a sostenere che la prefigurazione della revisione per le sole decisioni di condanna sia in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza, quale deve

<sup>44</sup> Sul punto v. D. PULITANÒ, *Sui garantismi. Per una reimpostazione del dibattito*, in *Democrazia e diritto*, 1980, p. 678.

<sup>45</sup> M. SCAPARONE, *Evoluzione ed involuzione del diritto di difesa*, Giuffrè, 1980, p. 21.

<sup>46</sup> L. LUCCHINI, *Elementi di procedura penale*, cit., p. 13.

<sup>47</sup> G. AMATO, *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*, Giuffrè, 1967, p. 307.

essere configurato in materia sanzionatoria, in quanto con il divieto di revisione *in peius* si determinerebbe un trattamento differenziato per autori di eguali illeciti senza alcuna ragionevolezza. Il colpevole assolto riceverebbe un trattamento differente rispetto al condannato, e ciò sarebbe ingiustificato perché ad uguali illeciti deve conseguire uguale sanzione. Secondo tale tesi, invero, una deroga al regime generale secondo cui ad eguale reato corrisponde eguale risposta sanzionatoria può trovare giustificazione esclusivamente nella «*fonction utilitaire*»<sup>48</sup> della pena, cioè nella funzione di prevenire la commissione di futuri illeciti<sup>49</sup>.

Se, dunque, il principio costituzionale di eguaglianza consente un trattamento differenziato di eguali illeciti solo in presenza di motivazioni attinenti alla prevenzione futura, non sarebbe difficile configurare l'illegittimità della disciplina processual-penalistica che preclude la revisione *in peius*. In questo caso, infatti, la motivazione di un trattamento penale differenziato si trova in fattori di ordine processuale completamente privi di qualsiasi correlazione con l'attitudine dell'autore a commettere illeciti in futuro. La totale estraneità di tale trattamento penale alla logica della funzione di prevenzione della pena sarebbe, quindi, il motivo di incostituzionalità del divieto di revisione *in peius* del giudicato penale.

Tuttavia, questa tesi volta a sostenere l'illegittimità costituzionale del divieto codicistico di revisione *in peius*, seppur suggestiva, è da respingere per una serie di ragioni logico-giuridiche.

Innanzitutto, tale posizione speculativa condurrebbe inevitabilmente all'inaccettabile conseguenza di disconoscere, o quanto meno sminuire, la vitale forza di resistenza dei diritti fondamentali dell'individuo (art. 2 Cost.) rispetto alle esigenze proprie della funzione preventiva del diritto penale.

In secondo luogo, si deve eccepire un uso troppo disinvolto del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., che viene impiegato per assimilare in modo irragionevole due situazioni effettivamente diseguali, quali quelle rappresentate, rispettivamente, da un imputato-colpevole ed un imputato-condannato. Invero, il punto debole della tesi si manifesta «nel postulare, al di fuori dello strumento conoscitivo proprio dei reati, che è il processo, la commissione dell'illecito da parte dell'imputato riconosciuto innocente: con una indebita, non consentita trasposizione di situazioni da virtuali ad

---

<sup>48</sup> P. BOUZAT – J. PINATEL, *Traité de droit pénal et de criminologie*, Paris, 1970, I, p. 386.

<sup>49</sup> Sul punto v. G. GEMMA, *Revisione delle sentenze penali e principio costituzionale di eguaglianza*, cit., p. 56.

effettuali»<sup>50</sup>, ossia dando per scontato il fatto che il prosciolto, raggiunto da prove di colpevolezza, sia equiparabile al condannato per il medesimo reato. Per di più, anche «a prescindere da ciò, neppure si riesce a comprendere come sia possibile trasferire sulle situazioni soggettive processuali una relazione d'eguaglianza che riguarda parametri valutativi esistenti tra fattispecie penali ed astratte esigenze punitive»<sup>51</sup>.

Infine, in via generale, deve riconoscersi che rientra comunque nella discrezionalità del legislatore stabilire quali interessi prevalgano sulla pretesa punitiva dello Stato, facendo venire meno l'interesse dell'ordinamento a punire l'autore del reato. Ed è indubbio che l'esistenza di una simile sfera di discrezionalità del legislatore non potrebbe che richiedere al Giudice delle leggi di fare, sempre e comunque, un passo indietro *in subiecta materia*.

#### 4. Linee evolutive *de iure condendo*

Alla luce di una ponderata considerazione delle ragioni e degli argomenti addotti a favore, rispettivamente, dell'orientamento tradizionale che sostiene l'ammissibilità solamente della revisione *in melius* del giudicato penale, e della posizione speculativa che rivendica la possibilità – o addirittura la doverosità – della revisione *in peius*, si può affrontare con maggiore consapevolezza e criterio la delicata questione sui limiti e le prospettive *de iure condendo* dell'impugnazione straordinaria *in malam partem*.

Certo, l'opzione a favore del divieto di revisione *in peius* tradizionalmente presente nell'ordinamento può essere legittimamente ribadita, ma non può essere considerata come un dato assiomatico e imprescindibile. In particolare, la scelta di introdurre la revisione delle sentenze di proscioglimento non solo non è incompatibile con il sistema, ma potrebbe rispondere a esigenze sempre più avvertite nella coscienza pubblica. Invero, l'irrefragabilità del giudicato di proscioglimento costituisce un principio cardine dell'ordinamento, che garantisce l'esigenza di sicurezza giuridica e morale dei cittadini, nonché lo stato di pace sociale. Tuttavia, ciò non significa che tale intangibilità debba essere intesa come un "mito" da circondare di sacralità metagiuridica, in quanto possono sussistere delle particolari e specifiche situazioni tangibili, animate da ragguardevoli esigenze di difesa della società o da preminenti istanze euristiche, che non devono essere annichilite e sacrificate al rispetto formalistico ed aprioristico della sentenza irrevocabile di proscioglimento.

<sup>50</sup> E. JANNELLI, *La revisione*, cit., p. 658.

<sup>51</sup> A. SCALFATI, *L'esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione*, cit., p. 49.

Basti pensare al pubblico scandalo ed al grave nocumento per la corretta amministrazione della giustizia penale che può arrecare una concezione assoluta della *firmitas iudicati* qualora l'imputato definitivamente prosciolto confessi, in modo pubblico ed aperto, la propria colpevolezza. Inoltre, in tal caso, il colpevole non potrebbe nemmeno lamentarsi per l'attentato alla tranquillità a cui di regola avrebbe diritto in base alla sentenza irrevocabile assolutoria, perché egli stesso vi avrebbe dato causa. D'altro canto, è bene precisare che, pur in presenza di una previsione tipica in tal senso, non vigendo un sistema di prove legali, la confessione potrebbe essere posta a fondamento del giudizio straordinario di colpevolezza solo nell'ipotesi in cui il giudice, in concreto, ne apprezzasse favorevolmente la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo le ragioni per cui sia da respingersi ogni sospetto di intento autocallunatorio o di intervenuta costrizione del soggetto<sup>52</sup>.

Si potrebbe anche ipotizzare la possibilità di una revisione *in peius* del giudicato penale, qualora il proscioglimento sia stato determinato da falsità in atti o in giudizio, ovvero da altro fatto previsto dalla legge come reato, in simmetria con l'ipotesi di revisione *in melius* di cui alla lett. d dell'art. 630 del codice di rito. In tal caso, è facile concordare che il dovuto rispetto della libertà individuale non potrebbe arrivare, legittimamente, fino al punto di mantenere saldo ed irrefragabile un giudicato che sia fondato sopra un illecito penale. D'altro canto, in ordine a tale ipotesi revocatoria *de iure condendo* – oltre al consueto problema di identificare i reati che possono influire sul giudicato e di determinare i criteri per discernere effettivamente tale influenza – si porrebbe la necessità di prevedere, ai fini della revisione della sentenza irrevocabile, che il reato inquinante sia stato commesso dall'assolto, o comunque, sia direttamente riferibile alla sua responsabilità, in quanto non sarebbe del tutto ragionevole addossare il danno della rescissione del giudicato assolutorio a chi non è responsabile dell'opera criminale altrui.

Infine, il bisogno di rimettere in discussione la sentenza irrevocabile di proscioglimento può risultare particolarmente sentito pure quando l'errore giudiziario sia dimostrato da nuove prove di carattere scientifico (come, ad esempio, quella genetica), le quali rivelano sempre maggiore efficacia dimostrativa e credibilità epistemologica, anche e soprattutto nell'opinione pubblica; tutto ciò in linea diretta con la crescente attenzione per la persona offesa dal reato, i cui rilevanti interessi richiedono una più intensa tutela, riconosciuta anche a livello sovranazionale, come testimonia la direttiva 2012/12/UE.

---

<sup>52</sup> Sul punto v., in particolare, L. LUPÁRIA, *La confessione dell'imputato nel sistema processuale penale*, Giuffrè, 2006, p. 198 s.

Invero, l'innesto del progresso scientifico nella ricostruzione processuale dei fatti, se applicato con autentico rigore, molto probabilmente sarebbe in grado di esplicare effetti proficui a livello di accertamento *post rem iudicatam* della responsabilità penale, dato che l'apporto cognitivo derivante dall'acquisizione di siffatti elementi (metodologie o canoni scientifici e di strumentazione tecnologica) adempie scopi di "oggettivazione" delle statuizioni del giudice, divenendo così funzionale al perseguimento di un grado di affidabilità dimostrativa che risulti il più possibile prossimo alla certezza. Di contro, pur se generalmente si tratterebbe di riattivare il sistema della giustizia penale sulla base di presupposti di notevole spessore probante, piuttosto che facendo leva su dati labili e di scarsa intensità rappresentativa, occorre sempre respingere pretese supremazie scientiste, assunte come idoli di una malintesa religione della modernità, e rifuggire dalle sirene di un'ingenua esaltazione positivista in merito alle applicazioni tecnico-scientifiche all'ambito del giudizio di revisione. Del resto, la necessità di asservire le innovative scoperte scientifiche e tecnologiche al soddisfacimento delle esigenze proprie della giustizia penale — sia pure se nella prospettiva di una revisione *in peius* del giudicato — finisce per amplificare le ben note difficoltà connesse alla verifica straordinaria del *dictum* penale, coniugandole a quelle non meno pregnanti relative al confronto tra regole processuali e nozioni extragiuridiche vertenti su un'identica realtà materiale, dialogo spesso animato da forti istanze autarchiche e potenzialmente foriere di situazioni di conflittualità ed incertezza<sup>53</sup>.

<sup>53</sup> Sul tema v., in particolare, E. APRILE, «Nuova» prova scientifica e revisione della sentenza di condanna, nella giurisprudenza di legittimità, in *Riv. it. med. leg.*, 2011, p. 1187 s.; F. CALLARI, *Prova scientifica e giudizio di revisione*, in *Giust. pen.*, III, 2016, c. 497 s.; G. CANZIO, *La revisione del processo: gli effetti del sopraggiungere di nuove prove rese possibili dal progresso scientifico*, in A. BALSAMO-R.E. KOSTORIS (a cura di), *Giurisprudenza europea e processo penale italiano. Nuovi scenari dopo il "caso Dorigo" e gli interventi della Corte costituzionale*, Giappichelli, 2008, p. 495 s.; ID, *Prova del DNA e revisione del processo*, in A. SCARCELLA (a cura di), *Prelievo del DNA e banca dati nazionale. Il processo penale tra accertamento del fatto e cooperazione internazionale (legge 30 giugno 2009, n. 85)*, Cedam, 2009, p. 286 s.; C. CONTI, *Scienza e processo penale: dal procedimento probatorio al giudizio di revisione*, in L. DE CATALDO NEUBURGER (a cura di), *Scienza e processo penale: linee guida per l'acquisizione della prova scientifica*, Cedam, 2010, p. 173 s.; EAD., *Il processo si apre alla scienza. Considerazioni sul procedimento probatorio e sul giudizio di revisione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, p. 1204 s.; A. FAMIGLIETTI, *Nuova prova scientifica e giudizio di revisione*, in *Processo penale e Giustizia*, 2011 (5), p. 134; P. FELICIONI, *Revisione e prova scientifica*, in P. CORVI (a cura di), *Le impugnazioni straordinarie nel processo penale*, cit., p. 33 s.; G. FIANDACA, *Il giudice di fronte alle controversie tecnico-scientifiche. Il diritto e il processo penale*, in *Diritto & questioni pubbliche*, 2005, p. 7 s.; V. PAZIENZA, *Prova scientifica e sistema delle impugnazioni*, in G. CANZIO-L. LUPÀRIA (a cura di), *Prova scientifica e processo penale*, Cedam, 2018, p. 554 s.; N. VENTURA, *Le nuove prove scientifiche nella revisione nel processo penale*, Cacucci, 2010, p. 170 s.

Dunque, una trascendente idealizzazione dell'irrefragabilità del giudicato di proscioglimento non deve condurre a precludere, indiscriminatamente, qualsiasi possibilità di verifica *in malam partem* della sentenza irrevocabile. Il legislatore deve adoperare, però, ogni sforzo per cercare di conciliare i diritti e le istanze in contrasto, nonché per armonizzare la tutela della libertà individuale con l'esigenza di difesa sociale, affinché non vi sia prevalenza dell'una sull'altra. Inoltre, si deve preservare, in modo assolutamente rigoroso, la tradizionale configurazione dell'istituto della revisione come vero e proprio meccanismo generale di sicurezza e garanzia dell'intero sistema processuale penale.

Certamente, non è revocabile in dubbio che la prospettiva di introdurre la revisione *in peius* nel codice di rito aprirebbe una serie di questioni di non facile soluzione in ordine all'ambito e alle modalità di applicazione di tale istituto. Non semplice risulterebbe, anzitutto, individuare i limiti di una nuova ipotesi di revisione *in damnum* sia con riferimento all'oggetto dell'impugnazione straordinaria (ad esempio, se circoscriverla o meno ai soli reati di particolare allarme sociale, come quelli in materia di terrorismo o di criminalità organizzata), sia con riferimento ai motivi di rescissione (ad esempio, se vincolarla o meno alla presenza di casi tassativamente e restrittivamente determinati, quali la confessione del colpevole, la sussistenza di un reato quale causa dell'errore giudiziario, oppure l'emergere di nuove prove scientifiche). Ancora più complesso risulterebbe, poi, delineare il regime di questo nuovo rimedio, essendo necessario prevedere una disciplina che lo regoli non mediante un generico rinvio alle disposizioni stabilite per la revisione a favore del condannato, bensì attraverso specifiche previsioni normative che prendano in considerazione i diversi profili della proposizione dell'impugnazione e del conseguente giudizio.

Ad ogni modo, in questo particolare momento dell'evoluzione dell'istituto revocatorio del giudicato penale, al fine di compiere un'eventuale opera di codificazione ampiamente accettabile, sembra ancora necessario che si proceda a distinguere, in modo chiaro e consapevole, tra una revisione *in peius* in senso *processuale*, meritevole di sicuro apprezzamento e sviluppo, ed una revisione *in peius* in senso *sostanziale*, da considerare con maggiore cautela e non senza riserve. Invero, mentre quest'ultima ha ad oggetto la colpevolezza *tout court* del soggetto, proprio in relazione al fatto penalmente qualificato per cui è già stato giudicato con sentenza irrevocabile, la prima concerne soltanto meritori comportamenti *post delictum* rivelatisi poi insussistenti o fallaci, quali l'erronea concessione di incentivi verso forme di collaborazione con investigatori e inquirenti.

Come si è già osservato, la revisione *in peius* in senso *processuale* si risolve, sotto il profilo pragmatico, in una sorta di “decadenza” dai benefici goduti, una sanzione pubblica conseguente e giustificata da un comportamento contrario a determinati doveri ed oneri inerenti alla collaborazione premiale. Pertanto, non operano nei confronti di questa forma di revisione *in peius* gli argomenti addotti contro una generale codificazione dell’impugnazione straordinaria delle sentenze irrevocabili assolutorie.

Dunque, le comprovate ragioni che militano per l’esclusione della revisione delle sentenze di proscioglimento passate in giudicato sono inconferenti e disomogenee rispetto a quelle che, invece, giustificano la rivisitazione del giudicato penale in ordine alla condotta di collaborazione rivelatasi falsa o reticente o, addirittura, sconfessata direttamente da precisi comportamenti criminosi successivi. Invero, «le prime si collegano alle esigenze di libertà e di tutela della persona nella dimensione propria dei diritti individuali fondamentali»<sup>54</sup>. Le seconde, invece, hanno fondamento nella indubbia considerazione per cui si ha tutto «il diritto di pretendere dal collaboratore di giustizia il corretto esercizio dell’onere di verità, che questi ha volontariamente assunto. Anche – e soprattutto – per garantire certezza del diritto ed accertamento dell’innocenza della persona falsamente chiamata in causa»<sup>55</sup>.

Concludendo, se il legislatore italiano vorrà introdurre nel sistema processuale penale una generale rivedibilità delle sentenze irrevocabili di proscioglimento, sotto il profilo dell’accertamento del merito, dovrà vincere fortissime difficoltà di ordine politico e culturale, poiché nella nostra tradizione giuridica e tra le forze politiche è largamente diffusa l’idea per cui, tra l’interesse punitivo dello Stato scosso da un’ingiusta assoluzione e l’interesse particolare di colui che con il giudicato ha riacquisito la libertà, deve essere privilegiato il secondo.

Il legislatore non incontrerà, invece, tale resistenza politica nella coscienza pubblica se si limiterà – e ciò non è poca cosa – ad estendere e codificare la previsione generale di una rivisitazione *in malam partem* del giudicato penale, nella sola parte relativa alla collaborazione processuale rivelatasi falsa, reticente o infedele, in ordine all’intero contesto normativo del diritto penale caratterizzato da fattispecie premiali già attuali o da introdurre in futuro. Sarebbe, infatti, opportuno e ragionevole l’estensione di congegni revocatori del giudicato penale alle fattispecie premiali che non co-

<sup>54</sup> E. JANNELLI, *La revisione*, cit., p. 660.

<sup>55</sup> R. VANNI, *La revisione in pejus del giudicato penale: frana il tradizionale divieto?*, cit., p. 585. Sul tema v., inoltre, P. CORVI, *La revisione in peius*, cit., p. 116.



noscono questo meccanismo deterrente, in risposta a collaborazioni processuali rivelatesi fraudolente e strumentali. Tale previsione di revisione *in peius* in senso *processuale* dovrebbe anzi ritenersi quasi “necessaria”, «non giustificandosi le forti riduzioni di pena collegate alle medesime fattispecie premiali, e pur tuttavia operanti solo nel contesto di alcune e non di altre fattispecie delittuose, alla stregua della regola costituzionale della ragionevolezza di disciplina»<sup>56</sup>.

Ai fini della coerenza logica e sistematica della futura previsione è, però, necessario che la revisione *in peius* del giudicato penale e la correlativa decadenza dai benefici siano condizionate dalla sopravvenienza di elementi fattuali direttamente ed intrinsecamente collegati alla prestata collaborazione ed alla conseguente applicazione dei suddetti benefici premiali. Affinché siano salvaguardate l'essenza, la struttura sistemico-funzionale, nonché, soprattutto, la *ratio* della revisione *in peius* in senso *processuale*, si deve avere cura di garantire che la rivisitazione del giudicato penale costituisca una pura decadenza dai benefici goduti, conseguente all'infedeltà della collaborazione premiale, e non diventi invece una generica sanzione pubblica repressiva di comportamenti *post factum delicti* caratterizzati dal particolare disvalore penale e allarme sociale. Si tratta, quindi, di compiere un'opera legislativa ben calibrata, assai ragionevole e ampiamente condivisibile, nonché davvero rispettosa della tenuta logico-sistemica dell'ordinamento processuale e delle profonde istanze etico-politiche che ispirano e legittimano la verifica *post rem iudicatam* del *dictum* penale.

---

<sup>56</sup> E. JANNELLI, *La revisione*, loc. ult. cit.